



GIOVANI SÌ



Regione Toscana



ALLEGATO A

BANDO ATTUATIVO DELLA SOTTOMISURA 5.2

**“SOSTEGNO A INVESTIMENTI PER IL RIPRISTINO DEI
TERRENI AGRICOLI E DEL POTENZIALE PRODUTTIVO
DANNEGGIATI DA CALAMITÀ NATURALI, AVVERSITÀ
ATMOSFERICHE ED EVENTI CATASTROFICI”**

ANNUALITÀ 2023

INDICE

1. Finalità e Risorse.....	4
1.1. Finalità e obiettivi.....	4
1.2. Dotazione finanziaria.....	4
2. Requisiti di ammissibilità.....	4
2.1. Richiedenti/Beneficiari.....	4
2.2. Condizioni di accesso.....	5
2.3. Condizioni per il pagamento dell'aiuto.....	6
3. Interventi finanziabili e spese ammissibili.....	7
3.1. Interventi finanziabili.....	7
3.2. Condizioni di ammissibilità degli interventi.....	8
3.2.1. Localizzazione degli interventi.....	8
3.2.2. Cantierabilità degli investimenti.....	8
3.2.3. Norme di protezione ambientale.....	8
3.2.4. Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti.....	9
3.3. Intensità del sostegno. Massimali e minimali.....	9
3.4. Durata e termini di realizzazione del progetto.....	9
3.4.1. <i>Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese</i>	9
3.4.2. Termine finale.....	10
3.5. Spese ammissibili/non ammissibili.....	10
3.5.1. Normativa di riferimento.....	10
3.5.2. Valutazione di congruità e ragionevolezza.....	10
3.5.3. Investimenti materiali e immateriali.....	10
3.5.4. Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro.....	11
3.5.5. Interventi/spese non ammissibili.....	11
3.6. Cumulabilità.....	11
4. Modalità e termini di presentazione della domanda.....	11
4.1. Modalità di presentazione della domanda di aiuto.....	11
4.2. Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto.....	11
4.3. Documentazione da allegare alla domanda di aiuto.....	12
5. Valutazione e istruttoria della domanda.....	13

5.1. Formazione della graduatoria.....	13
5.2. Modalità di istruttoria e fasi del procedimento.....	14
5.3. Istruttoria di ammissibilità.....	14
5.4. Correzione degli errori palesi.....	14
6. Realizzazione e modifica dei progetti.....	14
6.1. Atto per l'assegnazione dei contributi.....	14
6.2. Impegni del beneficiario.....	15
6.3. Modifiche dei progetti.....	16
6.4. Modifica del richiedente/beneficiario.....	16
7. Erogazione e rendicontazione.....	16
7.1. Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili.....	16
7.2. Modalità di erogazione dell'aiuto.....	16
7.3. Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria.....	16
8. Verifiche, controlli e revoche.....	17
8.1. Verifica finale dei progetti.....	17
8.2. Rinuncia.....	17
8.3. Controlli e ispezioni.....	17
8.4. Sanzioni.....	17
9. Disposizioni finali.....	17
9.1. Informativa e tutela ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.....	17
9.2. Responsabile del procedimento.....	17
9.3. Trattamento dati personali.....	17
9.4. Disposizioni finali.....	18

1. Finalità e Risorse

1.1. Finalità e obiettivi

Il presente bando viene emanato per dare attuazione alla sottomisura, denominata "5.2 - Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici" di cui all'art. 18 del Reg. (UE) n. 1305/2013 ed è stato elaborato in coerenza con le norme unionali, il "Programma di Sviluppo Rurale della Toscana" approvato con DGR n. 788 del 4 agosto 2015 e ss.mm.ii. **(di seguito "PSR")**, le "Disposizioni Comuni per l'Attuazione delle misure ad investimento" approvate con Decreto del Direttore ARTEA n. 144 del 24 novembre 2021 **(di seguito "Disposizioni Comuni")** ed i Criteri di selezione e degli indirizzi per l'emissione del bando relativo alla sotto misura 5.2 "Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici" approvate con D.G.R. n. 1416 del 4 dicembre 2023 (di seguito "Disposizioni specifiche di sottomisura")

La sottomisura 5.2, di cui al presente regime, prevede un sostegno a copertura degli investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo agricolo e zootecnico distrutti o danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici (comprese fitopatie ed infestazioni parassitarie) al fine di favorire la ripresa e la stabilità reddituale e occupazionale del settore agricolo.

1.2. Dotazione finanziaria

L'importo complessivo dei fondi messo a disposizione con il presente bando è pari a **1.056.690,82 euro**, salvo ulteriori integrazioni disposte dalla Giunta Regionale.

2. Requisiti di ammissibilità

2.1. Richiedenti/Beneficiari

Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno le imprese agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese.

Il presente bando si riferisce all'evento alluvionale verificatosi nei giorni dal 2 novembre 2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, con Delibera del Consiglio dei Ministri n. 23A06267 del 03/11/2023, pubblicato sulla G.U. n. 265 del 13/11/2023 serie generale.

Tali eventi si riferiscono ai seguenti territori:

- provincia di Firenze: intero territorio;
- provincia di Livorno: intero territorio;
- provincia di Pisa: intero territorio;
- provincia di Pistoia: intero territorio;
- provincia di Prato: intero territorio;
- provincia di Lucca: intero territorio (a condizione che venga riconosciuto con provvedimento ad integrazione della Delibera del Consiglio dei Ministri n. 23A06267 del 03/11/2023);
- provincia di Massa Carrara: intero territorio (a condizione che venga riconosciuto con provvedimento ad integrazione della Delibera del Consiglio dei Ministri n. 23A06267 del 03/11/2023).

La sopra citata Delibera del Consiglio dei Ministri n. 23A06267 del 03/11/2023 costituisce riconoscimento formale per l'attivazione della misura in argomento, salvo ulteriori modifiche e integrazioni alla medesima, con particolare riferimento ai territori interessati dall'evento.

2.2. Condizioni di accesso

I soggetti di cui al precedente paragrafo "Richiedenti/Beneficiari" devono dichiarare in domanda di aiuto di essere consapevoli che, per poter essere ammessi al sostegno e poter, poi, ricevere il pagamento dell'aiuto, devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05;
2. non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale¹ o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione;

ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25-10-2016 della Giunta Regionale sono considerati reati gravi in materia di lavoro:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
 - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
 - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
 - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
 - reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981);
3. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e tranne nei casi in cui lo stato di difficoltà sia conseguente ai danni arrecati da calamità naturali;
 4. Il sostegno non è concesso ad aziende o imprese in difficoltà ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 tranne nei casi in cui lo stato di difficoltà sia conseguente ai danni arrecati da calamità naturali;
 5. possedere il fascicolo elettronico aziendale costituito ai sensi del DPR 503/99 ed essere iscritto all'anagrafe regionale sul sistema informativo di Artea;

Oltre a quanto sopra riportato, con la sottoscrizione della domanda i richiedenti devono dichiarare di essere consapevoli:

6. di non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per ciascuna voce oggetto della domanda;

¹Casellario giudiziale delle persone fisiche ex art. 39 del D.P.R. 313/2002

7. che sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su o per la gestione di beni immobili (terreni e fabbricati) in possesso del richiedente in base a uno dei titoli elencati e con le limitazioni di cui al paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" del documento "Disposizioni Comuni".

Il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, prima dell'adozione dell'atto per l'assegnazione di contributi a valere sul PSR, deve comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

I requisiti di cui ai punti da 1) a 4) devono essere posseduti e verificati prima dell'adozione dell'atto per l'assegnazione del contributo; i requisiti di cui ai punti da 2 a 4 sono verificati inoltre, prima del saldo degli aiuti. Nel caso del requisito di cui al punto 1), la verifica prima del saldo degli aiuti deve essere fatta come previsto al successivo paragrafo "Condizioni per il pagamento dell'aiuto".

Il soggetto alla presentazione della domanda deve dichiarare di essere consapevole che:

- il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti punti dall'1 al 3, porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio con conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi;
- il mancato soddisfacimento della condizione di ammissibilità di cui ai precedente punto 4 porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per quegli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

Con riferimento al requisito di cui al precedente punto 7) si rimanda al paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" del documento "Disposizioni Comuni" per quanto attiene i termini, le modalità inerenti il possesso, il momento della verifica e le conseguenze inerenti il suo mancato soddisfacimento.

I beneficiari, ai sensi di quanto disposto dalla decisione GR n. 4 del 25-10-2016, nella fase istruttoria della domanda di aiuto presentata, provvedono a presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l'assenza dei procedimenti penali in corso e l'assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro, oppure, per i medesimi reati in materia di lavoro, di essere sottoposto a procedimenti penali od a provvedimenti di condanna non definitivi. Tutto ciò secondo le modalità operative indicate da ARTEA.

2.3. Condizioni per il pagamento dell'aiuto

I beneficiari, per poter ricevere il pagamento dell'aiuto, devono soddisfare quanto previsto nel precedente paragrafo "Condizioni di accesso". Nel caso venga riscontrata una eventuale inadempienza contributiva collegata al requisito di cui al punto 1) del precedente paragrafo "Condizioni di accesso" (regolarità contributiva), ARTEA, in sede di pagamento del contributo, provvederà agli eventuali adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 (Semplificazioni in materia di DURC) del D.L. 69/2013 convertito in L. 98/2013 con le modalità di cui all'articolo 1, comma 16 del D.L. 2/2006 convertito in L. 81/2006 e da ultimo modificato dall'art. 45, comma 1, D.L. 152/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. 233/2021.

I beneficiari devono essere in regola con la certificazione antimafia (con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico), ai sensi dell'art. 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs 159/2011 (codice antimafia). Il mancato soddisfacimento del requisito porta alla decadenza dal beneficio e conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione dei contributi con recupero degli eventuali aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25-10-2016 è prevista la sospensione dei pagamenti quando a carico del richiedente risultano procedimenti penali in corso (anche in ambito extra agricolo) per i reati in materia di lavoro elencati al precedente paragrafo "Condizioni di accesso" o quando il richiedente ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi. La sospensione permane fino alla conclusione del procedimento penale; il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato. Per poter ricevere il pagamento dell'aiuto i beneficiari devono pertanto presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l'assenza dei procedimenti penali in corso e l'assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro elencati nella Decisione Regione Toscana n. 4 del 25 ottobre 2016, oppure, per i medesimi reati in materia di lavoro, di essere sottoposto a procedimenti penali od a provvedimenti di condanna non definitivi. Tutto ciò secondo le modalità operative indicate da ARTEA.

3. Interventi finanziabili e spese ammissibili

3.1. Interventi finanziabili

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel paragrafo 8.1 "*Descrizione delle condizioni generali*" del PSR e le altre limitazioni presenti nel bando della sottomisura, gli investimenti ammissibili sono quelle indicate nel paragrafo "*Descrizione della sotto misura*" della scheda della sottomisura 5.2 del PSR approvato, alla quale si rimanda ai fini del presente regime.

I costi ammissibili, insieme alle spese generali e agli investimenti immateriali, elencati nella scheda della sottomisura 5.2 del PSR, fanno riferimento a:

- Ripristino/ricostruzione delle strutture ed infrastrutture aziendali danneggiate o distrutte, ivi comprese le strade la cui proprietà, ovvero altro titolo di possesso, sia riferito all'impresa;
- Acquisto di impianti, macchinari, attrezzature in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti, o ripristino degli stessi;
- Ripristino di miglioramenti fondiari danneggiati, quali impianti frutticoli, olivicoli, viticoli, di arboricoltura da legno (anche se distrutti o da distruggere nel caso di misure adottate per eradicare o circoscrivere una fitopatia o una infestazione parassitaria.), impianti irrigui fissi, le sistemazioni idraulico agrarie dei terreni agricoli i muretti, le opere di sostegno in genere ai terreni agricoli, il reticolo idrico superficiale aziendale;
- Ripristino del potenziale produttivo quale scorte vive e morte, danneggiate o distrutte.

Gli investimenti sopra elencati, sono ammissibili anche per le imprese zootecniche, ivi compresi smaltimento e acquisto di capi e/o sciami.

Le spese generali, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 19.3.13 'Spese generali' del documento "Disposizioni Comuni", sono ammissibili nel limite del 10% degli investimenti ammissibili, purchè non si superi il 100% del valore del bene indennizzato a cui si riferiscono.

Gli aiuti sono subordinati alle seguenti condizioni:

1. esista un nesso causale diretto tra l'avversità atmosferica assimilabile a calamità naturale, anche conseguente a evento catastrofico e il danno subito dall'impresa;
2. il verificarsi della calamità naturale o le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria abbiano causato la distruzione di non meno del 30% del potenziale produttivo interessato dal danno;
3. La misura risulti applicabile nell'ambito delle zone territoriali delimitate individuate dagli atti di cui al punto precedente o da essi derivati;
4. Tutti gli investimenti siano ammessi esclusivamente nei limiti di ripristino della capacità produttiva esistente prima del fenomeno calamitoso oggetto d'intervento;
5. I danni siano calcolati individualmente per ciascun beneficiario in base ai costi di riparazione o al valore economico che gli attivi colpiti (immobili, attrezzature e macchinari, scorte e mezzi di produzione, ecc.) avevano prima dell'avversità atmosferica, della calamità naturale o dell'evento catastrofico. Tale calcolo non deve superare i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito dell'avversità atmosferica, della calamità naturale o dell'evento catastrofico, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'avversità atmosferica, della calamità naturale o dell'evento catastrofico;
6. Il contributo della presente misura potrà essere cumulato con eventuali indennizzi assicurativi privati fino alla concorrenza del danno e purchè non si superi il 100% del valore del bene indennizzato;

3.2. Condizioni di ammissibilità degli interventi

3.2.1. Localizzazione degli interventi

Gli investimenti, per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento degli aiuti, devono ricadere all'interno del territorio regionale delimitato dal provvedimento governativo (DCM n. 23A06267 del 03/11/2023, pubblicato sulla G.U. n. 265 del 13/11/2023 serie generale) contenete la dichiarazione dello stato di emergenza e rispondere a quanto previsto nei paragrafi "Localizzazione degli investimenti materiali" e "Localizzazione degli investimenti immateriali" del documento "Disposizioni Comuni".

Il territorio è così delimitato:

- provincia di Firenze: intero territorio;
- provincia di Livorno: intero territorio;
- provincia di Pisa: intero territorio;
- provincia di Pistoia: intero territorio;
- provincia di Prato: intero territorio;
- provincia di Lucca: intero territorio (a condizione che venga riconosciuto con provvedimento ad integrazione della Delibera del Consiglio dei Ministri n. 23A06267 del 03/11/2023);
- provincia di Massa Carrara: intero territorio (a condizione che venga riconosciuto con provvedimento ad integrazione della Delibera del Consiglio dei Ministri n. 23A06267 del 03/11/2023)..

3.2.2. Cantierabilità degli investimenti

E' richiesta la cantierabilità solo per le opere e gli interventi che sono soggetti a permesso di costruire ai sensi della L.R. n. 65/2014 e/o sono soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale n. 10/2010 e del DM del 30/3/2015 n. 52.

Il requisito è soddisfatto quando il permesso di costruire e/o la VIA sono stati acquisiti entro la data di presentazione della domanda di aiuto.

La mancanza di tali requisiti, quando richiesto, porta all'esclusione dal contributo degli interventi soggetti a permesso a costruire e/o VIA.

Per le altre tipologie di interventi non è richiesto il requisito della cantierabilità e l'acquisizione dei relativi permessi/autorizzazioni necessari alla realizzazione degli interventi stessi, può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di aiuto, purché acquisiti precedentemente all'inizio dei lavori (se previsto dalla normativa vigente) con indicazione degli estremi nella domanda di pagamento.

3.2.3. Norme di protezione ambientale

1. Gli interventi, effettuati all'interno di siti Natura 2000 (SIC, ZPS) e (SIR), devono:
 - a) essere compatibili con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla DGR n. 644 del 5 Luglio 2004 e alla DGR n. 454 del 16 giugno 2008;
 - b) essere corredati da studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (Direttiva 92/43 CEE, DPR 357/97 e smi, D.Lgs 152/06 e smi, LR 30/2015).

Qualora gli interventi siano effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e LR 30/2015 e s.m.i., devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette. Nella relazione allegata alla domanda devono essere descritti gli elementi utili a giustificare la compatibilità con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla suddetta lettera a), nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, o la conformità ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori delle Aree protette, nel caso di interventi effettuati all'interno di dette Aree.

2. Per gli interventi soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della L.R. 10/2010 e DM del 30/3/2015, n. 52, la VIA deve essere acquisita nei modi e nei termini indicati nel precedente

paragrafo "Cantierabilità degli investimenti" e gli estremi della stessa devono essere comunicati come previsto nel successivo paragrafo "Documentazione da allegare alla domanda di aiuto".

3.2.4. Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti

Sono ammessi al sostegno e, poi, sono ammessi a beneficiare del pagamento degli aiuti, gli investimenti che soddisfano, oltre a quanto previsto nei paragrafi precedenti, quanto segue:

- a) rispettano le disposizioni contenute al successivo paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili";
- b) sono inclusi nel sotto paragrafo "Interventi finanziabili";
- d) sono limitati alle strutture produttive aziendali;
- e) sono conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale. Nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature la presenza della marcatura "CE" ai sensi della normativa unionale vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti unionali;
- f) sono congrui rispetto all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali dell'UTE/UPS indicata in domanda di aiuto;
- g) se effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari di nuova introduzione, non siano ancora scaduti i termini per cui detti requisiti diventano obbligatori per l'azienda agricola.

3.3. Intensità del sostegno. Massimali e minimali

Il tasso di contribuzione previsto per tutti gli investimenti, comprese le spese generali, è pari al 100% dei costi ammissibili.

L'ammontare della percentuale di contribuzione potrà essere diminuita, secondo un principio di solidarietà, al fine di riconoscere un indennizzo a tutte le aziende danneggiate la cui domanda risulti ammissibile e finanziabile, nel rispetto dell'importo minimo e di quello massimo di contributo.

Il contributo minimo previsto è pari ad € 5.000

Il contributo massimo previsto è pari ad € 200.000

Alla presente sottomisura, in applicazione dell'articolo 4 del Reg. (UE) 702/2014, modificato dal Reg. (UE) n. 2472/2022, non si applicano soglie di notifica.

3.4. Durata e termini di realizzazione del progetto

3.4.1. Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle attività (inizio/avvio dei lavori per le opere o acquisto del bene per gli investimenti mobili) e delle relative spese, comprensive delle spese generali, decorre a partire dal giorno successivo al verificarsi dell'evento calamitoso.

Si intende per "avvio dei lavori del progetto o dell'attività" la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima (articolo 2 comma 25 del reg. UE n.702/2014, modificato dal Reg. (UE) n. 2472/2022).

L'inizio/avvio delle attività deve essere così dimostrato:

- nel caso di interventi soggetti a permesso a costruire, l'impresa richiedente deve indicare la data di presentazione al Comune competente della "Comunicazione di inizio lavori", così come disposto dalla L.R. n. 65/2014. Ai fini della dimostrazione del rispetto di quanto sopra si fa riferimento:
 1. alla data in cui il gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario (nel caso di invio tramite PEC);
 2. alla data del timbro postale di invio della comunicazione (nel caso di spedizione tramite raccomandata AR);
 3. alla data del protocollo di arrivo al Comune (nel caso di consegna a mano);
- nel caso di investimenti soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA di cui alla L.R. n. 65/2014) l'inizio dei lavori è attestato dalla data della presentazione della SCIA;
- nel caso di investimenti eseguibili come attività di edilizia libera (di cui alla L.R. n. 65/2014), il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori o deve indicare la data di presentazione al Comune competente della Comunicazione di Attività di Edilizia Libera;

- nel caso di acquisto di macchinari e attrezzature il richiedente deve produrre documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto o, in mancanza di questi ultimi, fatture dei beni acquistati o altri giustificativi di spesa) nei quali sia indicata la data effettiva di acquisto;
- nel caso di investimenti collegati all'esecuzione di interventi selvicolturali previsti dalla L.R. 39/00 e s.m.i. o ai fini del vincolo idrogeologico il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;
- nel caso di investimenti immateriali necessari alla realizzazione del progetto, il richiedente deve produrre documenti amministrativi (contratti per l'acquisizione dei servizi o, in mancanza di questi ultimi, fatture o altri giustificativi di spesa) nei quali risulti la data di stipula o la data di acquisto.

3.4.2. Termine finale

I progetti dovranno concludersi entro il termine per la presentazione della domanda di pagamento indicato nell'atto per l'assegnazione dei contributi, salvo modifica del suddetto termine per effetto di proroghe richieste e concesse nel rispetto delle disposizioni contenute nel paragrafo "Proroga dei termini" del documento "Disposizioni Comuni".

3.5. Spese ammissibili/non ammissibili

3.5.1. Normativa di riferimento

Le norme sull'ammissibilità delle spese, incluse quelle collegate alle modalità di pagamento e alla gestione dei flussi finanziari, sono definite al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" del documento "Disposizioni comuni".

Nei paragrafi che seguono sono riportati ulteriori dettagli di natura tecnico/operativa, collegati a specifiche tipologie di spesa.

3.5.2. Valutazione di congruità e ragionevolezza

La valutazione della congruità e della ragionevolezza dei costi, ai fini dell'ammissibilità di una spesa, deve avvenire nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" del documento Disposizioni Comuni a cui si rinvia.

Il "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana" approvato con DGRT n. 1428 del 12 dicembre 2022 consultabile al seguente indirizzo: <http://prezzariollpp.regione.toscana.it/> (di seguito "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana") deve essere preso come riferimento ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa in abbinamento al metodo dei tre preventivi con riferimento alla fornitura di materiali (esempio piante, pali etc reperibili nelle sezioni "attrezzature" o "prodotti").

3.5.3. Investimenti materiali e immateriali

L'ammissibilità degli investimenti materiali e immateriali è valutata nei modi e nei termini previsti nel paragrafo "Costi d'investimento materiali e immateriali" del documento Disposizioni Comuni a cui si rinvia.

Il prezzario di riferimento per l'elaborazione dei computi metrici analitici previsti nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili – Costi di investimenti materiali e immateriali" del documento "Disposizioni comuni" è il "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana".

Nel caso di lavori o interventi particolari non previsti nelle voci del suddetto prezzario, deve essere presentata apposita analisi dei prezzi debitamente documentata, che sarà comunque soggetta a verifica di congruità da parte del soggetto competente dell'istruttoria.

3.5.4. Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro

Sono ammesse a finanziamento esclusivamente le operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali e dai loro familiari che gestiscono in maniera diretta l'intervento portandolo a termine con l'ausilio delle proprie dotazioni aziendali (utilizzo di macchine e materiale disponibile in azienda).

Dette operazioni sono ammesse a finanziamento a condizione che soddisfano tutti i requisiti previsti al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili - Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro" del documento "Disposizioni comuni".

Il prezzario di riferimento per tale tipologia di lavori è il "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana" al netto degli utili di impresa e delle spese generali.

3.5.5. Interventi/spese non ammissibili

Si rinvia al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili - Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni" del documento "Disposizioni comuni".

3.6. Cumulabilità

Gli aiuti del presente regime, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3 del trattato, ai sensi del Regolamento 702/2014, modificato dal Reg. (UE) n. 2472/2022, possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili.

Così come previsto al comma 12 dell'articolo 34 del Reg. (UE) 702/2014, modificato dal Reg. (UE) n. 2472/2022, per il presente regime gli aiuti concessi a fronte dei costi ammissibili di cui al paragrafo 5, lettera d) del citato articolo, e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili, sono limitati al 100 % dei costi ammissibili.

4. Modalità e termini di presentazione della domanda

4.1. Modalità di presentazione della domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it.

4.2. Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto

Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il soggetto può presentare la domanda di aiuto a decorrere **dal 8 gennaio 2024 ed entro le ore 13:00 del 16 febbraio 2024**.

Le domande di aiuto ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ammissibili a finanziamento.

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007 nei modi e nei termini indicati al paragrafo "Modalità di sottoscrizione e presentazione delle domande" del documento "Disposizioni Comuni"

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, in riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto, comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

Con riferimento ad ogni UTE o altro tipo di UPS, anche non direttamente collegata all'UTE, il richiedente può presentare, sul presente bando, una sola domanda di aiuto.

Le domande devono essere riferite ad una UTE/UPS, così come classificate nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA e di seguito elencate:

- unità tecnico-economiche (UTE), dotate di superfici agroforestali su cui si esercitano le attività di coltivazione e di conduzione dei cicli produttivi vegetali ed i principali servizi organizzativi delle restanti strutture di servizio aziendali;
- unità produttive specifiche quali: le unità produttive zootecniche (UPZ), le unità produttive integratrici di reddito, (UPI) (es. fabbricati adibiti ad agriturismo), le unità di trasformazione dei prodotti (UTP), le unità di erogazione servizi connessi alle produzioni agroalimentari (UTS), le unità tecniche forestali (UTF).

Nella domanda di aiuto deve essere indicata l'UTE/UPS in cui ricadono gli investimenti programmati dalla azienda.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

Le domande di aiuto devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n. 140 del 31/12/2015 e smi.

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande:

- In caso di domanda sottoscritta mediante modalità telematica, fa fede la data di sottoscrizione.
- In caso di domanda sottoscritta mediante apposizione di firma autografa, fa fede la data di ricezione da parte degli uffici competenti.

La protocollazione in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

4.3. Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Le domande di aiuto devono essere presentate in forma completa.

Alla domanda di aiuto deve essere allegata la documentazione in un formato accettato dal sistema informativo di ARTEA che consenta la verifica dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dichiarate ove non già posseduti dalla Pubblica Amministrazione nonché tutti gli elementi utili per la valutazione di merito del progetto (dettagli tecnici ed economici del progetto e/o degli acquisti in correlazione alle caratteristiche gestionali e capacità produttiva dell'azienda, autorizzazioni ove richieste, etc...).

L'Ufficio competente per l'istruttoria dovrà verificare la presenza di tutte le informazioni pertinenti alla domanda, compresi gli elementi per la valutazione di congruità delle spese previste in domanda.

Quanto fornito con la domanda di aiuto può essere integrato da ulteriori elementi nei casi in cui l'Ufficio competente per l'istruttoria ne riscontri la necessità.

La eventuale richiesta di integrazione porrà un termine perentorio di giorni 30 per eseguire l'integrazione, decorso il quale la domanda viene valutata senza il concorso degli aspetti risultati carenti.

Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di aiuto inserita sul sistema informativo di ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa, fatto salvo quanto riconoscibile come errore palese, vale quanto indicato nella sezione della domanda e non negli allegati.

Alla domanda di aiuto dovrà essere allegata la seguente documentazione in un formato accettato dal sistema informativo di ARTEA che consenta la verifica dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dichiarati ove non già posseduti dalla Pubblica Amministrazione nonché tutti gli elementi utili per la valutazione di merito del progetto (dettagli tecnici ed economici del progetto e/o degli acquisti in correlazione alle caratteristiche gestionali e capacità produttiva dell'azienda, autorizzazioni ove richieste, etc..):

a) Relazione firmata dal richiedente comprensiva di:

1. descrizione della situazione aziendale, in aggiunta a quanto disponibile nel fascicolo aziendale, al momento della presentazione della domanda (ordinamento culturale, processi produttivi aziendali, composizione della forza lavoro) e di quella prevista al termine degli interventi programmati con indicati i riferimenti catastali delle particelle oggetto dall'investimento e, ove opportuno, di documentazione fotografica relativa all'intervento;
2. stima del valore del potenziale produttivo interessato dal danno;
3. descrizione degli investimenti e degli obiettivi che si intende raggiungere;

4. stima dei tempi di attuazione degli investimenti;
5. nel caso di acquisiti, motivazione della scelta dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici e costi/benefici; in alternativa, giustificazione della mancata acquisizione di almeno tre preventivi e, nel caso di impianti/processi innovativi o progetti complessi, dettagliata analisi tecnico/economica che consenta la disaggregazione del prodotto da acquistare nelle sue componenti di costo;
6. nel caso di "forniture di beni e servizi senza pagamento in denaro", descrizione degli elementi previsti a giustificazione nell'omonimo sottoparagrafo delle "Spese ammissibili/non ammissibili" del documento "Disposizioni comuni" in merito all'impiego di mezzi tecnici aziendali e al lavoro svolto direttamente dal richiedente e/o dai suoi familiari;
7. quando pertinente, dimostrazione della pronta cantierabilità indicando gli estremi del permesso a costruire e/o della VIA rilasciata quest'ultima ai sensi della L.R. n. 10/2010 e del DM 30/3/2015 n. 52;
8. nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, descrizione degli elementi utili a giustificare la compatibilità con le "Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale" di cui alla DGR n. 644/2004 e alla DGR n. 454/2008;
9. in caso di investimenti effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e L.R. 49/95 e smi, descrizione degli elementi utili a giustificare che gli interventi sono conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di dette aree protette.

Altra documentazione, ove pertinente:

- b) progetto tecnico** dell'intervento, che quantifica l'entità del danno causato dall'evento calamitoso, comprendente il computo metrico estimativo analitico delle opere da realizzare (firmato da un tecnico abilitato, se previsto dalle norme vigenti per la realizzazione dell'opera) e gli elaborati grafici comprendenti, nel caso di investimenti su beni immobili, di relativa cartografia topografica (scala minima 1:10.000) e catastale. Nel caso di "forniture di beni e servizi senza pagamento in denaro" nel computo metrico devono essere specificate le spese imputate ad eventuali macchinari ed attrezzature nella disponibilità del richiedente nonché le eventuali prestazioni volontarie non retribuite da parte del richiedente o dei suoi familiari. Il computo metrico deve essere redatto sulla base di prezzi indicati al precedente paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili";
- c) copia dei preventivi** di spesa a giustificazione della valutazione di congruità e degli importi dichiarati nella domanda di aiuto. I preventivi devono riportare l'indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e eventuali sconti ed essere datati e firmati dal fornitore;
- d) polizza assicurativa** eventualmente stipulata a copertura dei danni provocati dall'evento calamitoso oggetto della domanda di aiuto, a valere per l'anno in cui esso si è verificato.

Quanto indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui l'Ufficio competente per l'istruttoria ne riscontri la necessità.

Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di aiuto inserita sul sistema di ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa, fatto salvo quanto riconoscibile come errore palese, vale quanto indicato nella sezione della domanda e non negli allegati.

5. Valutazione e istruttoria della domanda

5.1. *Formazione della graduatoria*

ARTEA, nei tempi indicati nel paragrafo "Tempistica e fasi del procedimento" del documento "Disposizioni Comuni", procede alla predisposizione dell'elenco delle domande ammissibili in base a quanto dichiarato dal richiedente nella domanda di aiuto e in base ai dati contenuti sul sistema informativo di ARTEA e nel "Fascicolo Aziendale elettronico".

L'individuazione delle domande ammissibili non costituisce diritto al finanziamento in capo al soggetto richiedente.

5.2. *Modalità di istruttoria e fasi del procedimento*

Le domande saranno istruite dall'Ufficio Competente per l'istruttoria sul territorio (U.C.I della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Le fasi e le tempistiche del procedimento istruttorio relative al presente bando sono definite al paragrafo "Tempistica e fasi del procedimento" del documento "Disposizioni Comuni".

5.3. *Istruttoria di ammissibilità*

L'istruttoria delle domande di aiuto è finalizzata ad accertare l'ammissibilità della stessa e viene fatta nei modi e nei termini descritti nel paragrafo "Istruttoria delle domande di aiuto" del documento "Disposizioni Comuni".

5.4. *Correzione degli errori palesi*

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA, degli uffici competenti dell'istruttoria o del richiedente.

Sono esclusi gli errori/omissioni commessi nella dichiarazione/documento inerente i criteri di selezione, che non sono sanabili.

Gli uffici competenti valutano se ammettere o meno la correzione richiesta.

In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento nel caso in cui l'ufficio competente riscontri errori palesi, quest'ultimo può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.

I termini e le modalità per la richiesta di correzione degli errori palesi e della relativa istruttoria sono definiti nel paragrafo "Correzione errori palesi" del documento "Disposizioni Comuni".

6. Realizzazione e modifica dei progetti

6.1. *Atto per l'assegnazione dei contributi*

A seguito dell'esito positivo dell'istruttoria delle domande di aiuto, l'ufficio competente per l'istruttoria provvede a predisporre l'atto di assegnazione dei contributi. L'atto deve contenere almeno i seguenti elementi:

- intestazione del beneficiario e numero della sua domanda;
- descrizione e importo degli investimenti ammessi;
- importo del contributo assegnato, con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario FEASR;
- importo erogabile a titolo di anticipo (se richiesto) o le modalità e i tempi per la eventuale presentazione della domanda di anticipo;
- l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- ove opportuno, i termini e la cadenza per la presentazione del monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di variante con autorizzazione all'ufficio competente per l'istruttoria, nel caso di accettazione della richiesta, a modificare unilateralmente l'atto di assegnazione;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di proroga, con autorizzazione all'ufficio competente per l'istruttoria, nel caso di accettazione della richiesta, a modificare unilateralmente l'atto di assegnazione;
- il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
- altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal beneficiario;
- gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l'esecuzione dei lavori e successivamente al saldo dei contributi;
- ove pertinente, una liberatoria rispetto a danni causati nella esecuzione delle operazioni da ogni

- responsabilità dell'amministrazione della RT
- riduzioni come definite dalla Delibera di Giunta Regionale n.1502 del 27/12/2017 e ss.mm.ii.;
- modalità inerenti il trattamento dei dati personale ai sensi dell'art. 113 "Informazione dei beneficiari" del Reg. (UE) n. 1306/2013, "Gli Stati membri informano i beneficiari del fatto che i dati che li riguardano saranno pubblicati in conformità dell'articolo 111 e che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione. In conformità delle prescrizioni della direttiva 95/46/CE, in ordine ai dati personali gli Stati membri informano i beneficiari dei diritti loro conferiti dalle norme sulla protezione dei dati personali e delle procedure applicabili per esercitarli..";
- la clausola che, in caso di modifica delle disposizioni attuative regionali, per le fasi successive all'adozione dell'atto per l'assegnazione dei contributi, valgono le nuove disposizioni se più favorevoli al beneficiario. In tal caso l'atto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni;
- le disposizioni inerenti la possibilità di poter presentare ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge oppure, in alternativa, presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

6.2. Impegni del beneficiario

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto, il richiedente, si impegna a:

- a) nel caso di ammissione a contributo della domanda di aiuto, a non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffe incentivanti, detrazioni fiscali, credito d'imposta, altri aiuti previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 102/2004 e s.m.i., ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il presente bando;
- b) nel caso di interventi che non sono soggetti al rilascio del permesso a costruire, acquisire i permessi/autorizzazioni, inclusi gli studi di incidenza ove previsti, necessari per la realizzazione degli interventi precedentemente all'inizio dei lavori ed a comunicarne gli estremi nella domanda di pagamento;
- c) presentare apposita fideiussione a favore di ARTEA nel caso di richiesta di anticipo;
- d) richiedere l'autorizzazione all'esecuzione di varianti e a realizzarle nei tempi e nei modi previsti nel documento "Disposizioni Comuni";
- e) comunicare, nei tempi stabiliti nel documento "Disposizioni Comuni" gli eventuali adattamenti tecnici;
- f) comunicare, nei tempi stabiliti nel documento "Disposizioni Comuni" gli eventuali cambi di titolarità dell'azienda;
- g) presentare la domanda di pagamento nei termini indicati nel per l'assegnazione dei contributi, salvo la concessione di proroghe;
- h) sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;
- i) sostenere le spese utilizzando esclusivamente conti bancari o postali a sé intestati (o cointestati) e di effettuarle con le modalità previste dal paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" nella consapevolezza che i pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, seppure nei casi in cui si abbia la delega ad operare su di essi, non sono ammissibili;
- j) produrre o integrare la documentazione prevista nel bando o nel documento "Disposizioni Comuni" oppure richiesta dall'ufficio istruttore nelle varie fasi del procedimento;
- k) rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al paragrafo "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" del documento "Disposizioni Comuni";
- l) comunicare preventivamente all'ufficio competente per l'istruttoria che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo, qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario o una "struttura mobile" oggetto di finanziamento, necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario nella consapevolezza che sono ammessi gli spostamenti che non comportano un indebito vantaggio;
- m) quando pertinente, acquisire e/o mantenere la piena disponibilità e l'agibilità dei locali destinati all'installazione di macchinari, attrezzature o impiantistica;
- n) aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto e pagamento;
- o) conservare per un periodo di almeno cinque anni dalla data di pagamento tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;

- p) permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale dei soggetti competenti;
- q) restituire, su comunicazione del soggetto competente, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
- r) comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni previsti;
- s) realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda e ammesso nell'atto per l'assegnazione dei contributi, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti se autorizzate;
- t) rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nel presente documento, nell'atto per l'assegnazione dei contributi e nel verbale di accertamento finale;

6.3. Modifiche dei progetti

Le modifiche ai progetti che avvengono prima dell'adozione dell'atto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" del documento "Disposizioni Comuni".

Le modifiche che avvengono successivamente all'adozione dell'atto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel successivo paragrafo "Disposizioni finali".

6.4. Modifica del richiedente/beneficiario

La modifica del richiedente/beneficiario che avvengono prima dell'adozione dell'atto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel paragrafo "Condizioni generali inerenti il cambio di titolarità" del documento "Disposizioni Comuni".

Le modifiche che avvengono successivamente all'adozione dell'atto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel successivo paragrafo "Disposizioni finali".

7. Erogazione e rendicontazione

7.1. Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

La rendicontazione delle spese deve avvenire secondo quanto disciplinato nell'atto per l'assegnazione dei contributi e nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" del documento "Disposizioni comuni".

7.2. Modalità di erogazione dell'aiuto

L'erogazione dell'aiuto concesso avviene a seguito della presentazione della domanda di pagamento tramite il sistema ARTEA.

Le modalità e i termini relativi alla presentazione della domanda di pagamento sono disciplinati nell'atto per l'assegnazione dei contributi e nel paragrafo "Domanda di pagamento" del documento "Disposizioni comuni".

7.3. Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria

L'anticipo può essere richiesto in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima del 50% del contributo ammesso a finanziamento attraverso apposita richiesta sul sistema informativo di ARTEA.

L'anticipo è erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo, a seguito della presentazione dei seguenti documenti:

- garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA (Organismo Pagatore) pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto redatta conformemente al modello approvato con decreto di ARTEA;
- dichiarazione a firma del richiedente e del direttore lavori (ove previsto) dalla quale risulti che i lavori/acquisti sono iniziati e la data di inizio degli stessi.

Se al momento del saldo risulti che l'anticipo corrisposto sia stato superiore al 50% del contributo finale riconosciuto al pagamento (al netto di eventuali sanzioni), occorre recuperare dal pagamento finale gli interessi legali maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato.

8. Verifiche, controlli e revoche

8.1. *Verifica finale dei progetti*

Le verifiche finali dei progetti effettuate a seguito della presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo sono disciplinate nel paragrafo "Istruttoria della domanda di pagamento a titolo di saldo" del documento "Disposizioni comuni".

8.2. *Rinuncia*

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare al contributo concessogli deve comunicarlo all'ufficio competente per l'istruttoria nei modi e nei termini previsti al paragrafo "Richieste e comunicazioni collegate al procedimento" del documento "Disposizioni comuni".

8.3. *Controlli e ispezioni*

Le domande sono soggette a controlli in loco ed ex post ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, artt. 49 e seguenti.

8.4. *Sanzioni*

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. UE 809/2014, si applicano le riduzioni e le esclusioni disciplinate con Delibera Giunta Regionale n.1502 del 27/12/2017 e ss.mm.ii.

9. Disposizioni finali

9.1. *Informativa e tutela ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003*

Il richiedente deve consentire, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, il trattamento e la tutela dei dati personali.

9.2. *Responsabile del procedimento*

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, il responsabile del procedimento è:

- a) Per l'attività istruttoria delle domande: il Dirigente o un suo delegato dell' Ufficio competente dell'istruttoria sul territorio (UCI) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Per informazione si consulti le pagine web relative al bando della sottomisura in oggetto tramite il sito <http://www.regione.toscana.it/psr-2014/bandi/bandi-aperti>.

9.3. *Trattamento dati personali*

Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati":

I dati personali dei richiedenti il beneficio saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente dalla Regione Toscana- Giunta regionale in qualità di titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it)

2. Il conferimento dei dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici derivanti dall'Avviso. I dati raccolti *non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e saranno diffusi mediante pubblicazione su B.U.R.T.*

3. I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore di ARTEA che approva la graduatoria e Ufficio competente dell'istruttoria sul territorio) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

4. *Il richiedente* ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (artt. 15

e ss. del GDPR). L'apposita istanza va rivolta al Responsabile della protezione dei dati, tramite i canali di contatto dedicati:

- urp_dpo@regione.toscana.it; -

- <http://www.regione.toscana.it/responsabile-protezione-dati/contatti>

5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento)

9.4. Disposizioni finali

Si precisa che, come indicato anche nei paragrafi precedenti, la verifica di tutti gli elementi concorsuali necessari per l'adozione dell'atto per l'assegnazione dei contributi è effettuata in base a quanto indicato dal documento "Disposizioni Comuni" approvato con Decreto di ARTEA n. 65 del 15 giugno 2018.

Per le fasi successive all'adozione dell'atto per l'assegnazione dei contributi, si rimanda a quanto stabilito nel documento "Disposizioni Comuni" vigente al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario. In tal caso l'atto si intende automaticamente aggiornato con le nuove disposizioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando e, fermo restando quanto sopra riportato, si rinvia al documento "Disposizioni Comuni" per quanto segue:

1. Cambio di titolarità dell'azienda;
2. Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici;
3. Proroga dei termini;
4. Stato di avanzamento dei lavori;
5. Domanda di pagamento a saldo;
6. Comunicazioni relative a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali;
7. Richieste e comunicazioni collegate al procedimento;
8. Monitoraggio;
9. Tempistica e fasi del procedimento;
10. Spese ammissibili/non ammissibili;
11. Possesso dell'UTE/UPS.